

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Vendita, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - b) **energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete;
 - c) **energia elettrica scambiata** è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;
 - d) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
 - e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
 - f) **impianto** è:
 - f1) nel caso in cui sia alimentato dalla fonte idrica, l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche, poste a monte del punto di connessione con la rete, a cui è associato il/i disciplinare/i di concessione di derivazione d'acqua; ovvero
 - f2) nel caso in cui sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete;
 - g) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo

impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;

- h) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza elettrica attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- i) **potenza di un impianto** è:
 - i1) nel caso in cui l'impianto sia alimentato dalla fonte idrica, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
 - i2) nel caso in cui l'impianto sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, la somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- j) **prezzo unico nazionale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- k) **prezzo zonale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- l) **punto di scambio** è il punto di connessione tra la rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto vengono misurate l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata;
- m) **scambio sul posto** è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;
- n) **utente dello scambio** è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto;
- o) **decreto interministeriale 28 luglio 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
- p) **decreto interministeriale 6 febbraio 2006** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- q) **decreto interministeriale 19 febbraio 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- r) **decreto interministeriale 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;
- s) **decreto interministeriale 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 e dell'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012.
- 2.2 Lo scambio sul posto è erogato al cliente finale che è al tempo stesso produttore di energia elettrica da:
- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale. Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW;
 - b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, o che ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai medesimi impianti.
- L'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
- 2.3 Ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e:
- a) l'utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
 - b) l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
- 2.4 Nei casi di cui al comma 2.3, lettere a) e b), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Inoltre, in tali casi, l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di cui al comma 3.3. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
- 2.5 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 e dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

TITOLO II
MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per lo scambio sul posto dell'energia elettrica

- 3.1 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.
- 3.2 Il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l'utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l'applicazione di un'unica convenzione di cui al comma 3.3 per la regolazione dello scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, si applica quanto previsto all'articolo 4.
- 3.3 Il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 3.4 La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.
- 3.5 Lo scambio sul posto secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4.
- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.

Articolo 4

Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio

- 4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

- 4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l'impianto in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
- 4.3 A seguito dell'istanza di cui al comma 4.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scambio sul posto. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE rifiuta di stipulare la convenzione di cui al comma 3.3 e l'impianto in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all'utente dello scambio.
- 4.4 Qualora l'utente dello scambio inoltri l'istanza a seguito della scadenza di cui al comma 4.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5.
- 4.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l'energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 6.2.

TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Articolo 5

Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'utente dello scambio è tenuto a:
- a) nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
 - c) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 9 del presente provvedimento.

Articolo 6

Adempimenti in capo al GSE

- 6.1 L'immissione in rete di energia elettrica nell'ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto. Il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l'energia elettrica ritirata nell'ambito dello scambio sul posto.

- 6.2 Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zionali orari. Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.3 Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia convenzionale (O_E), espressa in €, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.4 Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
 - prodotto tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}) di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata (E_S).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + CU_{Sf} * E_S$$

- 6.5 Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di alta e altissima tensione e nel caso di eventuali altri utenti dello scambio per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma de:
- il minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
 - la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata mensile ($E_{S,m}$).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + \sum (CU_{Sf,m} * E_{S,m})$$

- 6.6 Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2, riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine O_E di cui al comma 6.3, riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
 - la sommatoria dei prodotti tra il termine CU_{Sf} di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata nell'anno solare per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso di utenze connesse alle reti di bassa e media tensione, ovvero la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata su base mensile per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso delle altre utenze.

- 6.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 sia superiore al termine O_E di cui al comma 6.3, la differenza tra C_{Ei} ed O_E :
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 solo negli anni in cui il medesimo termine C_{Ei} sia inferiore al termine O_E di cui al comma 6.3 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine O_E ;
 - qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio.

Articolo 7

Modalità di calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario

7.1 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}), espresso in c€/kWh, è pari:

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{Sf}^{ogs}):

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs};$$

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{Sf}^{ogs}), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min(CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale});$$

- nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}).

7.2 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari:

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{Sf,m}^{ogs}$):

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs};$$

- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{Sf,m}^{ogs}$), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile});$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{Sf,m}^{reti}$).
- 7.3 Ai fini del calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale di cui al comma 7.1 e del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile di cui al comma 7.2:
- CU_{Sf}^{reti} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{reti}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
 - $CU_{Sf,m}^{reti}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC_3 e UC_6 vigenti nel mese m-esimo;
 - CU_{Sf}^{ogs} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
 - $CU_{Sf,m}^{ogs}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC_3 e UC_6 vigenti nel mese m-esimo;
 - limite annuale** è il limite massimo del termine CU_{Sf}^{ogs} ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine CU_{Sf}^{reti} . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CU_{Sf}^{ogs} risulta essere pari a zero;
 - limite mensile** è il limite massimo del termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine $CU_{Sf,m}^{reti}$. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$ risulta essere pari a zero.
- 7.4 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è differenziato in base:
- alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
 - nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3;
 - nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al *range* di consumi mensili;
 - alla tipologia di impianto di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
- 7.5 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è definito con riferimento al caso di trattamento monorario.
- 7.6 Per tutte le utenze in bassa tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera d), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere

sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW e potenza impegnata maggiore di 1,5 kW.

- 7.7 Per tutte le utenze in media tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera g), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile maggiore di 100 kW e fino a 500 kW.
- 7.8 Nel caso di tutte le utenze in bassa tensione (ivi incluse quelle domestiche), il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando, ai fini del dispacciamento, l'elemento PD di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Vendita, relativo al caso di trattamento monorario anche nel caso dei clienti finali che operano sul libero mercato.
- 7.9 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine $CU_{Sf,m}^{reti}$ e il termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$) e annuale (distinguendo tra il termine CU_{Sf}^{reti} e il termine CU_{Sf}^{ogs}) riferiti all'anno precedente.
- 7.10 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto.
- 7.11 Nel caso di utenze con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

Articolo 8

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto

- 8.1 Il GSE, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
- a) riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio (CS) calcolato secondo quanto previsto al comma 6.4, ovvero al comma 6.5, ovvero al comma 6.6;
 - b) nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all'utente dello scambio l'importo di cui al comma 6.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (CS);
 - c) applica all'utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
 - 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;

- 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
 - 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
- d) nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, applica all'utente dello scambio un contributo aggiuntivo pari a 4 euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.
- 8.2 La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 8.1, viene effettuata dal GSE in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell'anno successivo.
- 8.3 La regolazione a conguaglio di cui al comma 8.2 viene effettuata dal GSE nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- a) entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (CS), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze;
 - b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (CS).
- 8.4 Le tempistiche di cui al comma 8.3 vengono sospese nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5, fino all'avvenuto espletamento.
- 8.5 La regolazione in acconto di cui al comma 8.2 viene definita dal GSE sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Tali criteri devono essere definiti nel rispetto dei seguenti principi:
- a) il contributo in conto scambio (CS) in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
 - b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio (CS) in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio (CS) a conguaglio;
 - c) il contributo in conto scambio (CS) viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
 - d) il valore in acconto del contributo in conto scambio (CS) è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in conto scambio (CS) in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Verifiche e controlli operati dal GSE

- 9.1 Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 9.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l'ammissione allo scambio sul posto nell'anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l'ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell'impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 9.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microcogenerazione.
- 9.3 Qualora l'impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a), nel caso di centrali ibride, l'utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.
- 9.4 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 10

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione dello scambio sul posto

- 10.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 10.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A₃, il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
- a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia scambiate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da

- fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
- b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
- 10.3 Nelle comunicazioni di cui al comma 10.2, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.1, distinguendo tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento.
- 10.4 Con cadenza annuale il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa del servizio di scambio sul posto, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;
- b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.

Articolo 11

Obblighi informativi

- 11.1 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall'articolo 34 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE, sentiti i gestori di rete. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.
- 11.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3.3, comunica ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa l'elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto.
- 11.3 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata le informazioni di cui al comma 11.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 11.4 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11.2, trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun utente dello scambio:

- a) tipologia di punto di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
- b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3.

11.5 I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE l'aggiornamento dei dati di cui al comma 11.4, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete.

Articolo 12

Regole tecniche per lo scambio sul posto

- 12.1 Il GSE predispose e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene pubblicato sul sito *internet* del GSE.
- 12.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 12.1, individua opportune modalità di comunicazione agli utenti dello scambio che garantiscano la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche previste dal presente provvedimento

- 13.1 Il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
 - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
 - b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare

- precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
- il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
 - c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
- 13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa Conguaglio per il settore elettrico e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi successivi.
- 13.3 Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni.
- 13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
- 13.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, vengono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva.
- 13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa Conguaglio per il settore elettrico entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
- 13.7 Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dal 2015, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.
- 13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa Conguaglio per il settore elettrico in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

Articolo 14

Disposizioni transitorie in merito al limite massimo previsto per i termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ e CU_{Sf}^{ogs}

- 14.1 I valori numerici di cui alla tabella 1 trovano applicazione per l'anno 2013 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
- 14.2 Il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ per gli anni successivi al 2013 viene definito con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche.
- 14.3 A seguito dei risultati dell'analisi di cui al comma 14.2, il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ può essere aggiornato su base annuale, anche per gli anni successivi al 2013, fino a prevederne eventualmente l'azzeramento e può essere esteso anche al caso degli impianti di potenza fino a 20 kW.

Articolo 15

Disposizioni in merito al limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dal 2014

- 15.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
- 15.2 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari a zero.
- 15.3 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari alla differenza positiva tra:
 - a) 174 €/MWh, e
 - b) il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.4 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:
 - a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
 - b) la somma del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.5 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse

(biogas, biomasse e bioliquidi) che non beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:

- a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
- b) il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.

15.6 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti diversi da quelli di cui ai commi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 sono pari a zero.

15.7 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di tutti gli impianti di potenza superiore a 200 kW sono pari a zero.

15.8 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), secondo quanto previsto dal presente articolo, riferiti all'anno precedente.

15.9 L'Autorità, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche, ridefinisce e aggiorna periodicamente i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Tabella 1 – Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ e CU_{Sf}^{ogs}

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
	Off-shore	P>5000	45
		20<P≤5000	94
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	P>5000	83
		20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
	a bacino o a serbatoio	P>10000	37
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤10000	19
		P>10000	14
Geotermica		20<P≤5000	218
		P>5000	112
		20<P≤1000	53
Gas di discarica		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
		20<P≤1000	17
Gas residuati dai processi di depurazione		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
		20<P≤1000	29
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1000<P≤5000	6
		P>5000	3
		20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1000<P≤5000	22
		P>5000	9
		20<P≤300	154
		300<P≤600	124
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	600<P≤1000	96	
	1000<P≤5000	43	
	P>5000	19	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤1000	134
		1000<P≤5000	27
		P>5000	3
		20<P≤300	147
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
		20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	1000<P≤5000	79	
	P>5000	63	
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	92
		P>5000	43
		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.